



Repubblica e Cantone
Ticino

Normative e incentivi cantonali

Novità e come richiederli

Evento informativo Calore rinnovabile

Natasha Rosselli, Tenero, 25 novembre 2021

Repubblica e Cantone Ticino

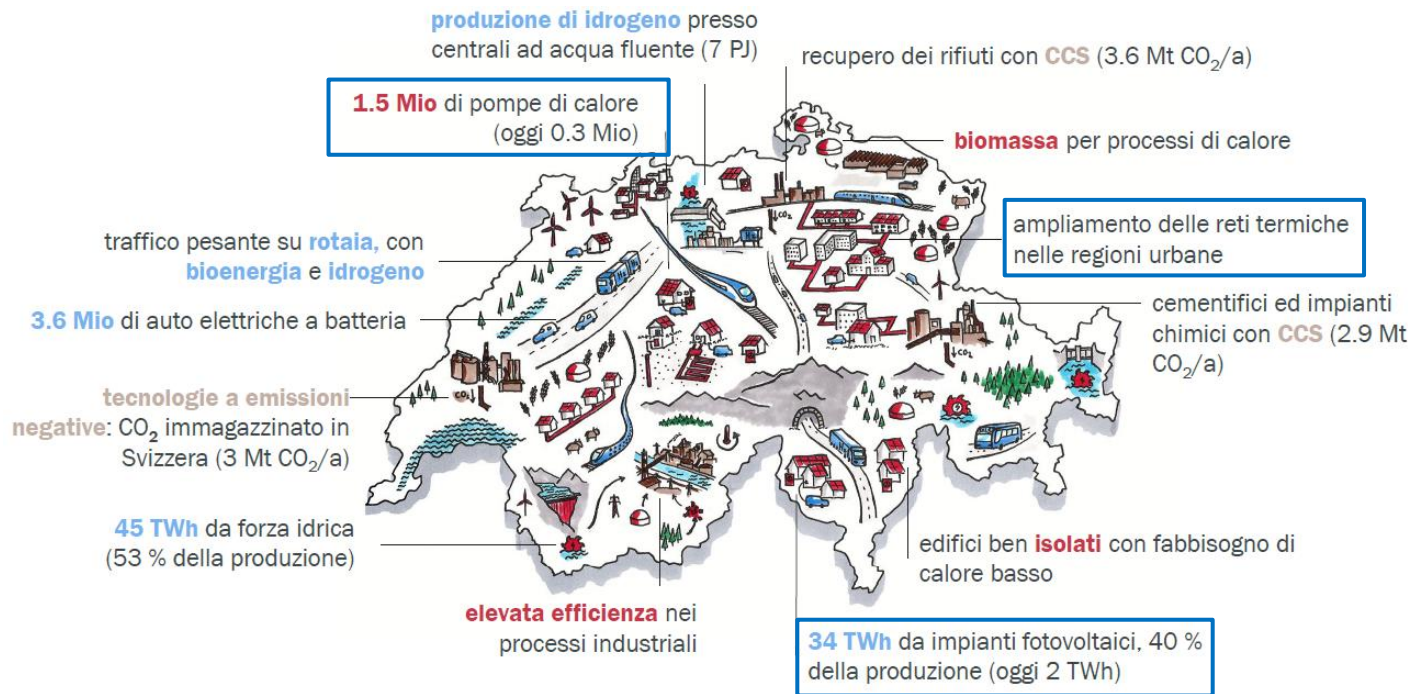
Dipartimento del Territorio

Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili

Introduzione

Immagine di una Svizzera clima-neutrale

POLITICA ENERGETICA FEDERALE PROSPETTIVE ENERGETICHE 2050+



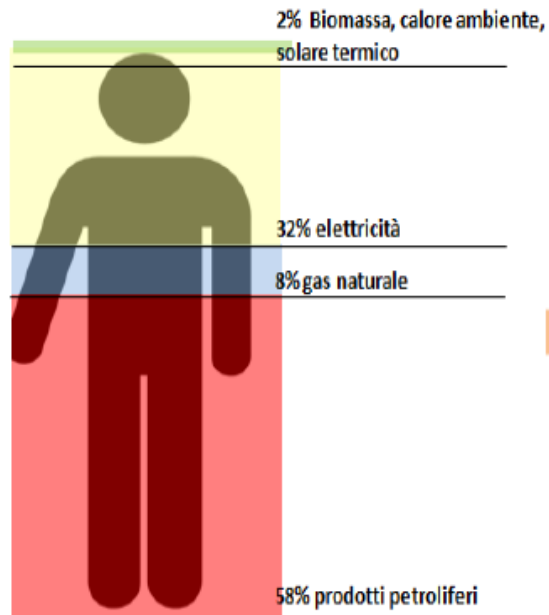
Introduzione

Scenario PEC – Piano d'azione 2013 (*)

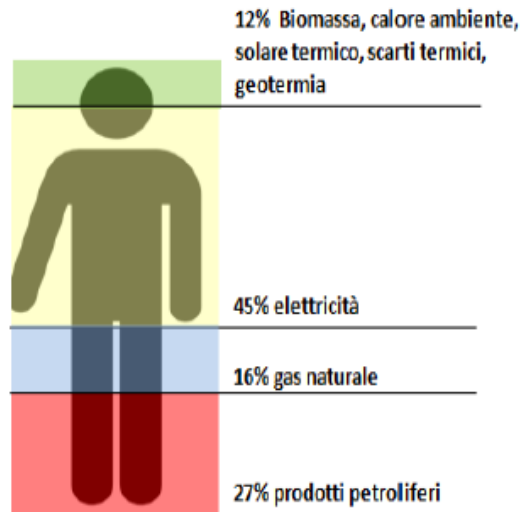
POLITICA ENERGETICA CANTONALE



Consumi anno 2008



Scenario PEC 2050



(*) In aggiornamento

Introduzione

POLITICA ENERGETICA

- Strumenti a disposizione della politica energetica
 - Leggi, regolamenti, direttive, linee guida:
indirizzi, divieti ed obblighi, prescrizioni e facilitazioni
 - Formazione, informazione e sensibilizzazione:
migliorare le conoscenze, offrire consulenza
 - Incentivazione e promozione:
contributi federali e/o cantonali
 - Tasse:
agevolazioni fiscali

Legislazione e normative

BASI LEGALI

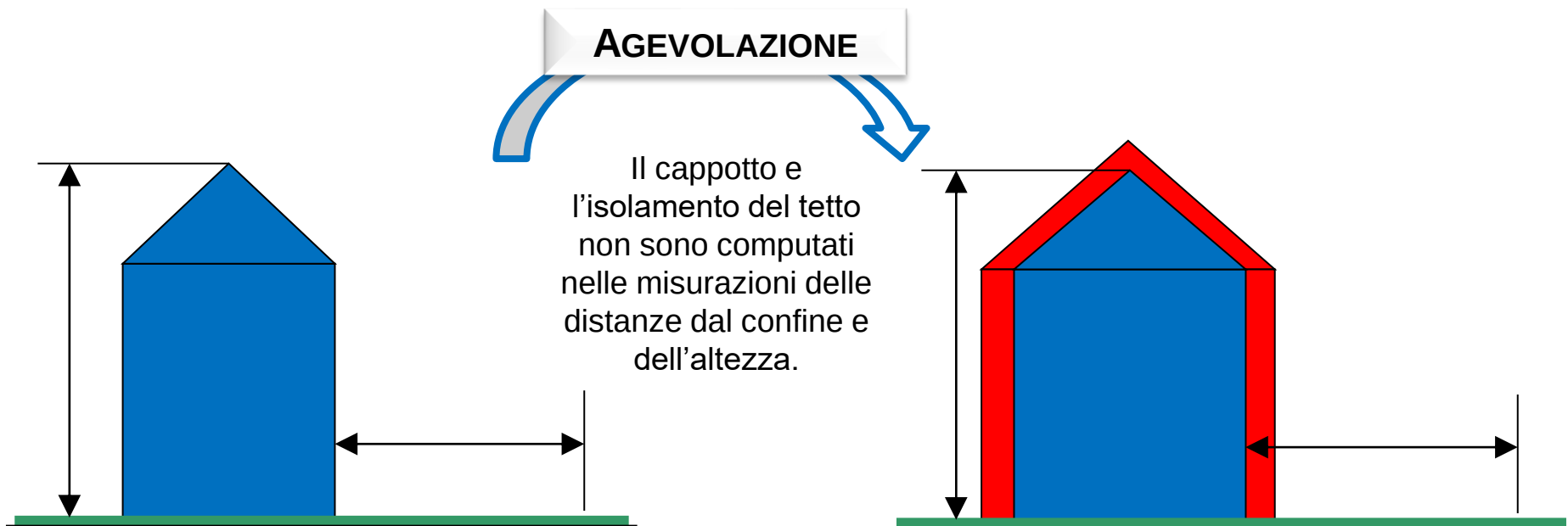
- Basi legali cantonali
 - Legge cantonale sull'energia (Len) ⁽¹⁾
 - Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) ⁽¹⁾
 - www.ti.ch/risparmio-energetico
 - Legge edilizia cantonale (LE) ⁽²⁾
 - Regolamento di applicazione della Legge edilizia (RLE) ⁽²⁾
 - Agevolazioni per impianti solari

(1) In modifica, cfr. messaggio 7896 del 1° ottobre 2020, entrata in vigore previsto per inizio 2022

(2) In revisione, cfr. messaggio 7823 del 3 giugno 2020

Agevolazioni - Efficienza energetica (LE)

Esempio di edificio **esistente** con nuovo isolamento non computato



Agevolazioni - Solare

Legge sulla Pianificazione del Territorio (LPT)

(Federale)

Art 18a⁴⁰ Impianti solari

¹ Nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 22 capoverso 1. Simili progetti devono essere unicamente annunciati all'autorità competente.

² Il diritto cantonale può:

- a. designare determinati tipi di zone edificabili dove l'aspetto estetico è meno importante, nelle quali anche altri impianti solari possono essere esentati dall'autorizzazione;
- b. prevedere l'obbligo dell'autorizzazione in tipi chiaramente definiti di zone protette.

³ Gli impianti solari nell'ambito di monumenti culturali o naturali d'importanza cantonale o nazionale sottostanno sempre all'obbligo dell'autorizzazione. Non devono pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti.

⁴ Per il rimanente, l'interesse a utilizzare l'energia solare negli edifici esistenti o nuovi prevale in linea di principio sugli aspetti estetici.

**IMPIANTI SOLARI
AGEVOLAZIONI**

Len e RUEn: principali novità

Modifica Len : implementazione **concetti esistenti** e **nuovo MoPEC 2014**

Certificato energetico
cantonale degli edifici
(CECE)

Art. 9

Il Cantone riconosce il Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) quale attestato di efficienza energetica di un edificio.

Funzione esemplare
degli edifici pubblici

Art. 9a (nuovo)

Per gli edifici pubblici, parastatali o sussidiati le esigenze minime relative all'utilizzo dell'energia sono più severe.

Esigenze concernenti
la copertura del
fabbisogno di energia
nei nuovi edifici

Art. 10

¹I nuovi edifici devono essere costruiti ed equipaggiati in modo che l'energia da fonti non rinnovabili copra al massimo il 70% dello specifico fabbisogno di riferimento di energia.

²I nuovi edifici devono dotarsi della necessaria impiantistica per produrre una parte di energia elettrica a copertura del proprio fabbisogno tramite l'impiego di fonti rinnovabili. L'impianto di produzione di energia elettrica deve avere almeno una potenza di 10 W per m² di nuova superficie di riferimento energetico.

Fabbisogno di energia
termica negli edifici
esistenti

Art. 10a (nuovo)

Edifici abitativi esistenti soggetti a sostituzione della centrale primaria di produzione di energia termica devono garantire che l'energia da fonti non rinnovabili copra al massimo il 90% dello specifico fabbisogno di riferimento di energia termica.

Conteggio individuale
delle spese per
l'energia termica

Art. 10b (nuovo)

In ogni edificio nuovo o riattato che fa capo alla stessa centrale di produzione di energia termica devono essere installati per ogni singola unità d'uso i necessari apparecchi per effettuare il conteggio delle spese per il riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria.

Riscaldamenti
all'aperto

Art. 10c (nuovo)

I sistemi di riscaldamento all'aperto devono essere alimentati esclusivamente con energia rinnovabile o tramite calore residuo altrimenti inutilizzabile.

Piscine riscaldate
all'aria aperta

Art. 10d (nuovo)

La costruzione e il risanamento di piscine riscaldate all'aria aperta, come pure la sostituzione e le trasformazioni importanti delle installazioni tecniche per il loro riscaldamento, sono ammesse soltanto se si impiega esclusivamente dell'energia rinnovabile o del calore residuo altrimenti non utilizzabile.

Produzione di energia
termica tramite
impianti fissi a
resistenza elettrica

Art. 10e (nuovo)

¹La produzione di energia termica per il riscaldamento degli edifici tramite impianti fissi a resistenza elettrica non è ammessa.

²La produzione di energia termica per l'acqua calda sanitaria nelle abitazioni tramite impianti fissi a resistenza elettrica non è ammessa.

³Gli impianti centralizzati primari a resistenza elettrica per la produzione di energia termica per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria devono essere sostituiti con installazioni nuove che corrispondono alle esigenze dettate dalla presente legge entro 15 anni dall'entrata in vigore della modifica del

Grandi consumatori
di energia

Art. 10f (nuovo)

I grandi consumatori di energia il cui consumo annuo di energia termica supera i 5 GWh o il cui consumo annuo di energia elettrica supera i 0,5 GWh, sono tenuti ad analizzare il proprio consumo energetico e ad adottare delle ragionevoli misure costruttive e/o organizzative per l'ottimizzazione del proprio fabbisogno energetico.

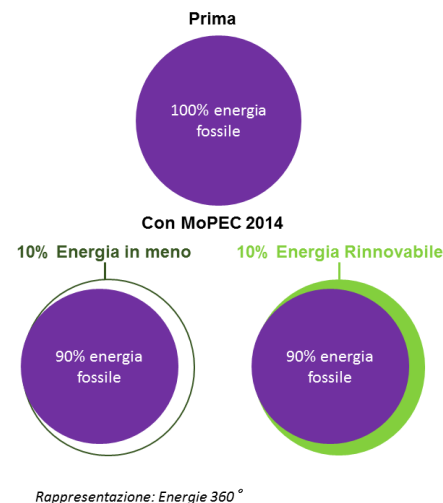
Installazioni di
climatizzazione

Art. 11

Il ricorso a installazioni di climatizzazione che assorbono notevole potenza è autorizzato solo per impianti conformi allo stato della tecnica.

Len e RUEn: principali novità

- 10% di calore da fonti rinnovabili quando si sostituisce un generatore di calore nelle abitazioni (art. 28a RUEn - nuovo)
 - Edificio **costruito o risanato conformemente RUEn**
➔ nessun giustificativo necessario;
 - **Certificato Minergie** «esistente»
➔ nessun altro giustificativo necessario;
 - **CECE in classe D** (efficienza energetica globale)
➔ gli interventi già eseguiti vengono considerati;
➔ il CECE è sufficiente;
 - Rispetto di una delle **11 soluzioni standard**
➔ interventi già eseguiti o da eseguire;
➔ indicare la soluzione scelta.



Len e RUEn: principali novità

- 10% di calore da fonti rinnovabili quando si sostituisce un riscaldamento nelle abitazioni → Soluzioni standard (SS) (art. 28a RUEn - nuovo)

Caldaia a olio o gas + energie rinnovabili

- (SS1) Collettori solari termici (min. 2% di SRE)
- (SS7) Bollitore a pompa di calore + FV ($5 W_p / m^2$ SRE)
- (SS4) Pompa di calore a gas
- (SS6) Cogenerazione

Caldaia a olio o gas + misure di efficienza energetica

- (SS8) Sostituzione dei serramenti
- (SS9) Isolamento di facciate e/o tetto
- (SS11) Ventilazione meccanica controllata

Generatore di calore a energie rinnovabili

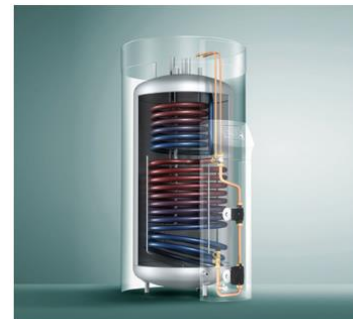
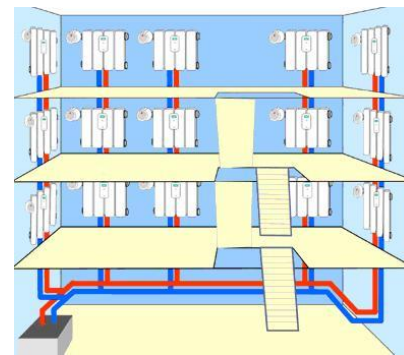
- (SS2) Riscaldamento a legna quale principale generatore di calore
- (SS3) Pompa di calore elettrica (geotermia, acqua, aria)
- (SS5) Teleriscaldamento
- (SS10) Energie rinnovabili con fonti fossili per la copertura dei picchi

***Emendamento GC
incl sostituzione
bruciatore!***

***Emendamento GC
incl. Biogas***

Len e RUEn: principali novità

- Obbligo di risanamento per riscaldamenti elettrici centralizzati con sistema di distribuzione del calore
- Obbligo di risanamento per scaldacqua elettrici centralizzati nelle abitazioni
- Risanamento entro 15 anni dalla modifica della Len
(i proprietari hanno un periodo transitorio di 15 anni)
- Art. 10e Len - nuovo, art. 23 e art. 18 RUEn



Len e RUEn: principali novità

- Politica energetica dei Comuni
 - **Nuovo art.** *Obbligo di allacciamento a una rete di teleriscaldamento*: il Municipio può imporre l'allacciamento di un edificio ad una rete di teleriscaldamento pubblica alimentata da energia da fonti rinnovabili o da calore residuo. L'obbligo di allacciamento può essere imposto al momento della sostituzione del vecchio generatore di calore dell'edificio e deve essere tecnicamente ed economicamente sostenibile.
 - **Nuovo art.** *Disposizioni comunali in ambito di politica energetica*: un Comune può emanare disposizioni che esulano da quelle previste dal RUEn, se esse sono contenute nel Piano energetico comunale (PECo) e negli strumenti di pianificazione locale previsti a tal fine ai sensi della Legge sullo sviluppo territoriale (LST).

Emendamento GC
Obbligo
teleriscaldamento

Emendamento GC
Zone PR con standard
edilizi efficienti

Incentivi

- Incentivi cantonali
 - Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021
 - Informazioni: www.ticinoenergia.ch/incentivi
Richieste: www.ti.ch/incentivi
 - Fondo per le energie rinnovabili FER
 - Informazioni e richieste: www.ti.ch/fer

Incentivi DE 2021-2025

- Risanamento dell'involucro termico degli edifici (Risanamento Base)
- Bonus complementari per certificazione CECE o Minergie (Edifici Certificati)
- Nuovi edifici con standard Minergie-A, -P + ev. –ECO
- Grandi consumatori o piccole-medie imprese che effettuano uno studio di analisi energetica o aderiscono a programmi per la riduzione dei consumi
- Impianti a legna di grandi dimensioni (> 200 kWth)
- **Impianti solari termici su edifici esistenti**
- Impianti per lo sfruttamento di biomassa vegetale
- Pompe di calore di grande potenza (> 200 kWth, per di reti di teleriscaldamento)
- **Conversione da riscaldamento fisso a resistenza elettrica o alimentati con combustibili fossili (olio o gas) a pompe di calore, impianti a pellet o teleriscaldamento**
- **Sostituzione di una pompa di calore (installata prima del 2000)**
- **Reti di teleriscaldamento**
- Politica energetica nei Comuni
- **Certificazioni e consulenze (CECE, Minergie, SQM, Bussola energia, Calore rinnovabile)**

**Decreto esecutivo
concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico
(del 7 luglio 2021)**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- il decreto legislativo concernente la richiesta di un credito quadro netto di 50 milioni di franchi e autorizzazione alla spesa di 130 milioni di franchi per la continuazione del programma di incentivi concernente l'efficacia ed efficienza energetica, la produzione e la distribuzione di energia termica da fonti indigene rinnovabili, la conversione delle energie di origine fossile e la promozione della formazione continua, dell'informazione, della sensibilizzazione e della consulenza nel settore dell'energia del 24 febbraio 2021;
- la legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (Legge sul CO₂) del 23 dicembre 2011.

decreta:

Capitolo primo
Generalità

Scopo

Art. 1 Il presente decreto esecutivo regola le condizioni e le modalità per la concessione degli incentivi cantonali a favore dell'efficacia ed efficienza energetica, della conversione delle energie di origine fossile, della produzione e distribuzione di energia termica da fonti indigene rinnovabili, dell'informazione e della consulenza nel settore dell'energia e fissa il credito destinato allo scopo per il periodo 2021-2025.

Ripartizione del credito quadro

Art. 2 Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'articolo 1 l'importo disponibile è fissato a 119'500'000 franchi ed è così ripartito:

Efficacia ed efficienza energetica	72
– Risanamento edifici	60
– Nuovi edifici ad elevato standard energetico	10
– Processi industriali, commercio e servizi	2
Produzione e distribuzione di energia termica da fonti rinnovabili	30
– Energia solare termica	1
– Energia da legno	10
– Energia da biomassa vegetale	1
– Pompe di calore di grande potenza	1
– Reti di teleriscaldamento	17
Conversione energetica	16
– Conversione da riscaldamento elettrico diretto o a combustibili fossili	14
– Sostituzione di pompe di calore vetuste	1
Informazione e consulenza	2.5
– Certificazioni/consulenze	1
– Provvedimenti indiretti della politica energetica comunale	1.5
Totale	119.5

Incentivi DE 2021-2025

ticino * energia

Panoramica incentivi federali e cantionali

 **Programma cantonale incentivi** Decreto esecutivo del 7 luglio 2021

www.ti.ch/incentivi (decadimento all'esaurimento del credito o al più tardi al 31.12.2025)

Obiettivo: il programma di incentivazione del Cantone persegue lo scopo di promuovere l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia, la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili

Infrastrutture

Art. 17 – Reti di teleriscaldamento

- Finanziamento sino al 50% di studi per la realizzazione di reti di teleriscaldamento, max. Fr. 50'000.-
- Finanziamento del 20% dei costi di investimento per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento, in base a un progetto definitivo approvato e valutato dall'ufficio competente
- Incentivo per l'allacciamento di un edificio a una rete di teleriscaldamento; potenza $\leq$ 500 kW_{th}, Fr. 5'000.- + Fr. 50.-/kW_{th}; potenza $\geq$ 500 kW_{th}, Fr. 20'000.- + Fr. 20.-/kW_{th}
- Incentivo per l'allacciamento di un edificio a una rete di teleriscaldamento a bassa temperatura, per la quale è richiesta l'installazione di una pompa di calore: potenza $\leq$ 500 kW_{th}, Fr. 12'000.- + Fr. 50.-/kW_{th}; potenza $\geq$ 500 kW_{th}, Fr. 27'000.- + Fr. 20.-/kW_{th}
- Incentivo non cumulabile con gli incentivi di cui agli artt. 8, 15 e 16



Solare termico

Art. 12 – Impianti solari termici

- Condizioni:** realizzazione su edifici esistenti, impianti reperiati su www.listacollettori.ch e che dispongono della garanzia di prestazione valida (GPV), potenza nominale minima di 2 kW_{th}. Impianti con potenza termica > 20 kW_{th} devono essere dotati di un sistema di sorveglianza secondo le prescrizioni di Swissolar
- Contributo:** Fr. 2'500.- + Fr. 500.-/kW_{th}
- Incentivo non cumulabile con gli incentivi di cui all'art. 8

Impianti

-> Risanamento e nuovi



Conversione di impianti di riscaldamento elettrici, a olio combustibile o a gas

Art. 15 – Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili

- Condizioni:** conversione di impianti a uso principale di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili (olio combustibile o gas) con una pompa di calore, con un impianto a pellet o con l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento. La pompa di calore, le sonde geotermiche e gli impianti di riscaldamento a pellet devono essere munite degli opportuni moduli/marchi di qualità
- Incentivo pompa di calore aria/acqua fino a 15 kW_{th}:** Fr. 7'000.- + Fr. 140.-/kW_{th}
- Incentivo pompa di calore aria/acqua superiore a 15 kW_{th}:** Fr. 6'000.- + Fr. 180.-/kW_{th}
- Incentivo pompa di calore acqua/acqua o salamoia/acqua fino a 15 kW_{th}:** Fr. 7'000.- + Fr. 180.-/kW_{th}
- Incentivo pompa di calore acqua/acqua o salamoia/acqua superiore a 15 kW_{th}:** Fr. 6'000.- + Fr. 180.-/kW_{th}
- Incentivo per stufa a pellet a carica manuale:** Fr. 3'000.-
- Incentivo impianto a pellets automatizzato:** Fr. 5'000.- + Fr. 100.-/kW_{th}
- Incentivo teleriscaldamento:** potenza $\leq$ 500 kW_{th}, Fr. 5'000.- + Fr. 50.-/kW_{th}; potenza > 500 kW_{th}, Fr. 20'000.- + Fr. 20.-/kW_{th}
- Se è richiesta l'installazione di una pompa di calore per l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento a bassa temperatura sono accordati i seguenti incentivi: potenza $\leq$ 500 kW_{th}, Fr. 12'000.- + Fr. 50.-/kW_{th}; potenza $\geq$ 500 kW_{th}, Fr. 27'000.- + Fr. 20.-/kW_{th}
- Se in questo ambito si realizza per la prima volta un sistema idraulico per la distribuzione del calore è concesso un'ulteriore bonus di Fr. 5'000.- + Fr. 100.-/kW_{th}
- Incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui agli artt. 8, 16 e 17



Sostituzione di pompe di calore

Art. 16 – Sostituzione una pompa di calore

- Condizioni:** sostituzione di una pompa di calore esistente, installata prima del 2000, con una nuova pompa di calore (aria/acqua, acqua/acqua o salamoia/acqua)
- Contributo:** Incentivo pari a Fr. 4'000.-
- Gli impianti con pompa di calore fino a 15 kW_{th} devono essere muniti del modulo di sistema per pompe di calore
- Incentivo non cumulabile con gli incentivi di cui agli artt. 8, 15 e 17



Consulenze e certificazioni

Art. 18 – Certificazioni/Consulenze

Sono incentivate le seguenti certificazioni:

- Etichetta energetica CECE: Fr. 200.-
- Certificazione provvisoria Minergie: Fr. 1'000.-
- Attestato SQM Costruzione o SQM Esercizio o PERFORMANCE: Fr. 500.-

Sono incentivati i seguenti servizi di consulenza:

- Rapporto di consulenza CECE Plus: Fr. 500.-
- Orientamento energetico "Bussola energia": Fr. 500.-
- Consulenza energetica "Calore Rinnovabile": Fr. 200.-
- Termine:** le richieste di incentivo del presente articolo vanno inoltrate alla SPAAS al più tardi 2 mesi dopo il pagamento delle prestazioni
- Riferimenti:** www.cece.ch, www.minergie.ch, www.bussolaenergia.ch, www.calorerinnovabile.ch

Incentivi DE 2021-2025

• Moduli di richiesta:

www.ti.ch/incentivi

ti DT DA SPAAS Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili www.ti.ch/incentivi Q

Incentivi

TEMA RISPARMIO ENERGETICO **INCENTIVI** TELERISCALDAMENTO SPORTELLO BASI LEGALI PER SAPERNE DI PIÙ

Incentivi in ambito energetico

- Programma promozionale 2021-2025**
- Programma promozionale 2011-2020
- Fondo energie rinnovabili (FER)

Programma promozionale 2021-2025

Condizioni e ammontare degli incentivi

- Decreto esecutivo del 7 luglio 2021
- > [Basi legali](#)

Procedimento per la richiesta di incentivo

Prima dell'inizio dei lavori compilare ed inoltrare il modulo specifico relativo all'incentivo richiesto (se più richieste, più moduli), allegando la documentazione.

Potrete iniziare i lavori solo dopo aver ricevuto la nostra decisione di concessione dell'incentivo.

Se avete inoltrato nei mesi scorsi (tra il 1° gennaio 2021 e l'11 luglio 2021) il modulo di annuncio inizio lavori per incentivi e avete ottenuto la nostra autorizzazione ad iniziare i lavori, dovrete inoltrare la richiesta definitiva di incentivo entro il **30 settembre 2021**. Se i lavori sono già stati realizzati e siete già in possesso della documentazione necessaria, potete inoltrare anche il modulo per la dichiarazione di fine lavori.

Moduli per la richiesta di incentivo e per la dichiarazione di fine lavori

Procedimento per la dichiarazione di fine lavori (versamento)

Terminati i lavori, compilare ed inoltrare il modulo specifico relativo all'incentivo concesso (se più richieste, più moduli) allegando la documentazione necessaria.

> **Moduli per la richiesta di incentivo e per la dichiarazione di fine lavori**

Contatti

Domande generali sul tema energia, mobilità e incentivi: contatto presso [TicinoEnergia](#)

Tel. +41(0)91 290 88 13

(martedì e il giovedì dalle 9.00-12.00 e 13.30-17.00)

Domande specifiche su richieste di incentivo cantonali già inviate:

Tel. +41(0)91 814 29 44

(dalle 9.00-11.00 e 14.00-16.00)

ti DT DA SPAAS Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili www.ti.ch/incentivi Q

Incentivi

TEMA RISPARMIO ENERGETICO **INCENTIVI** TELERISCALDAMENTO SPORTELLO BASI LEGALI PER SAPERNE DI PIÙ

Incentivi: formulari per la richiesta e per la dichiarazione fine lavori

Programma promozionale 2021-2025

Per richieste di incentivo inoltrate prima del 1.1.2021 usare i [moduli appropriati](#).

Per l'allestimento delle richieste di incentivo vogliate consultare gli appositi [link utili](#).

- Risanamento base dell'involucro e bonus per standard energetico**
 - ☒ [Richiesta](#) ☒ [Dichiarazione fine lavori](#)
 - [Linee guida - Risanamento Base](#)
 - [Edifici non certificabili CECE - Mansionario UFE](#)
- Nuovi edifici con standard Minergie**
 - ☒ [Richiesta](#) ☒ [Dichiarazione fine lavori](#)
- Processi industriali, commercio e servizi**
 - ☒ [Richiesta](#) ☒ [Dichiarazione fine lavori](#)

I lavori potranno essere iniziati solo dopo aver ricevuto la nostra decisione di concessione dell'incentivo.

Incentivi FER

Versione: settembre 2021

Fondo Energie Rinnovabili (FER)

- Da gennaio 2021 tutte le tipologie di impianto potranno richiedere un contributo unico alla costruzione.
- La domanda preliminare deve essere inoltrata prima **dell'inizio dei lavori**.
- Gli impianti che beneficiano del **sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (SRI) a livello federale non possono** ottenere gli incentivi cantonali né possono farvi capo rinunciando a quella federale.
- **Avranno ancora accesso alla RIC-Ti unicamente gli impianti ai quali l'UEn ha rilasciato una promessa preliminare positiva prima del 31 dicembre 2020.**

Fotovoltaico

Contributo cantonale			Contributo federale
Tariffa	Osservazioni	Durata	Cumulabile al FER
Senza limitazione di potenza	CONTRIBUTO UNICO 1/3 della remunerazione unica federale fino ad un massimo di 250'000.- fr. Circa il 10% dei costi di investimento di un impianto standard	• L'energia immessa in rete e i relativi certificati devono essere venduti ad AET Il CU è erogato subito dopo la crescita in giudizio della decisione finale	RIMUNERAZIONE UNICA FEDERALE circa 30% dei costi di investimento



- Rimunerazione unica cantonale per impianti fotovoltaici ≤ 50 kW
Complementare a incentivi federali dati da Pronovo
- Ammontare incentivo: 1/3 incentivo Pronovo
- Incentivi Pronovo : da fr. 700.- + 380.- / kW
(calcolatore online delle tariffe sul sito web)

www.ti.ch/fer

www.pronovo.ch

Incentivi

- Ulteriori incentivi:

- Sgravi fiscali al netto degli incentivi

Circolare n.7/2019, della Divisione delle Contribuzioni
(www.ti.ch/fisco -> Base legali -> Circolari)

Cap.8: "Investimenti per il risparmio energetico"

-> **INFORMATEVI**

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI

Bellinzona, novembre 2018

CIRCOLARE N. 7/2019

Abroga la circolare n. 7/2010 dell'aprile 2011

**DEDUZIONI SUI PROVENTI
DELLA SOSTANZA IMMOBILIARE PRIVATA**

5.2.7

8. Investimenti per il risparmio energetico

Secondo l'articolo 31 cpv. 2 LT (art. 32 cpv. 2 LIFD) gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente sono assimilati alle spese di manutenzione nella misura stabilita dall'imposta federale diretta. Secondo l'art. 5 dell'Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992 (Ordinanza sui costi di immobili), per investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente si intendono le spese sostenute per provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili. Questi provvedimenti concernono l'installazione di nuovi elementi di costruzione o di impianti nonché la sostituzione di quelli vecchi, in edifici esistenti. Simili interventi vanno sempre assimilati alle spese di manutenzione, anche se contribuiscono ad incrementare il valore dell'immobile²⁸.

- i provvedimenti per limitare la perdita di energia dall'involucro dell'edificio, come:
- i provvedimenti per un'utilizzazione razionale dell'energia degli impianti domestici, come:
- gli investimenti per analisi di economia energetica e l'elaborazione di piani di ottimizzazione energetica;
- gli investimenti per la sostituzione di elettrodomestici ad alto consumo di energia elettrica, quali fornelli, forni, frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici, impianti di illuminazione

Incentivi cantonali – Esempio

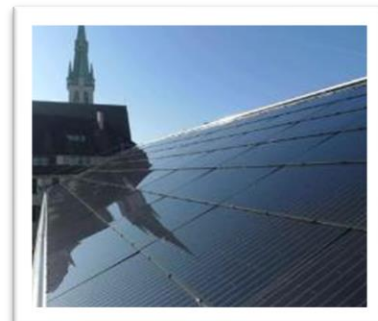
*PdC ARIA-ACQUA < 15 kW
-> DE 2021-2025*



*SOLARE TERMICO
-> DE 2021-2025*



*SOLARE FOTOVOLTAICO
-> FONDO ENERGIE RINNOVABILI (FER)*



Incentivo PdC 8 kW:
$$\frac{7'000.- + 140.- \times 8 \text{ kW}}{8'120.-}$$

+

Incentivo solare termico 2.5 kW:
$$\frac{2'500.- + 500.- \times 2.5 \text{ kW}}{3'750.-}$$

+

Incentivo fotovoltaico 10 kWp:
RU federale: 4'500.-
CU cantonale: 1'500.-

**Totale incentivi possibili: 17'870.-
+ deduzioni fiscali**

Incentivi

- Ulteriori incentivi:

-> **INFORMATEVI**

- Ulteriori incentivi comunali

Non cumulabili con
incentivi cantonali!

- **myclimate** (pompe di calore, impianti a pellet, comando a distanza per riscaldamento)
- **energie zukunft schweiz** (impianti a legna, pompe di calore, ventilazione)

- Maggiori informazioni:

www.franchienergia.ch

Incentivi

- Informazione e consulenza gratuita di TicinoEnergia

INCENTIVI

- ▶ Panoramica degli incentivi federali e cantonali
- ▶ Panoramica degli incentivi comunali
- ▶ Deduzioni fiscali in ambito energetico
- ▶ Opportunità a livello energetico in ambito aziendale
- ▶ Incentivi e opportunità per una mobilità sempre più sostenibile
- ▶ Link utili



Richiedi una consulenza
a TicinoEnergia!

Incentivi

L'incentivazione finanziaria è uno degli strumenti della politica energetica federale, cantonale e comunale e mira a promuovere la diffusione di buone pratiche e tecnologie innovative sul territorio.

Le indicazioni che seguono si riferiscono agli incentivi per interventi in ambito energetico messi a disposizione dalla Confederazione, dal Cantone Ticino e dai Comuni. Alcuni Comuni e aziende elettriche offrono ulteriori incentivi. Verifica la disponibilità nel tuo comprensorio contattando la Cancelleria comunale.



www.ticinoenergia.ch/incentivi

Grazie per l'attenzione

Natasha Rosselli

Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili
natasha.rosselli@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del Territorio